

Provincia
di Milano

Prot. 269140/05

Fasc. 1.3/2005/453

CONSIGLIO PROVINCIALE

Seduta del giorno
26 gennaio 2006

n. Rep. Gen. 3/2006

Presidente del Consiglio: Vincenzo Ortolina

Presidente della Provincia: Filippo Penati

Consiglieri provinciali in carica:

- | | | |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 1. Vincenzo Ortolina | 16. Bruno Giorgio Dapei | 31. Ruggiero Lombardi |
| 2. Pietro Accame | 17. Mario A. F. De Gaspari | 32. Pietro Maria Maestri |
| 3. Roberto Albetti | 18. Paolo Giovanni Del Nero | 33. Marco Malinverno |
| 4. Pierluigi Angiuoni | 19. Giovanni De Nicola | 34. Matteo Mauri |
| 5. Costanzo Ariazzi | 20. Enrico Elli | 35. Fabio Meroni |
| 6. Vittorio Arrigoni | 21. Francesco Esposito | 36. Roberto Modugno |
| 7. Mario Barbaro | 22. Giuseppe Maria Foglia | 37. Camilla Musciacchio |
| 8. Marco Bruschi | 23. Ombretta Maria Fortunati | 38. Ernesto Nobili |
| 9. Arturo Calaminici | 24. Paola Frassinetti | 39. Antonello Patta |
| 10. Roberto Caputo | 25. Andrea Gaiardelli | 40. Alessandro Pezzoni |
| 11. Ezio Primo Casati | 26. Massimo Roberto Gatti | 41. Pier Mauro Pioli |
| 12. Arianna Cavicchioli | 27. Attilio Gavazzi | 42. Vittorio Pozzati |
| 13. Arianna Maria Censi | 28. Luigi Greco | 43. Marco Re |
| 14. Michele Angelo Clerici | 29. Paolo Grimoldi | 44. Giuseppe Scarano |
| 15. Ombretta Colli | 30. Luca Guerra | 45. Luigi Tranquillino |

Assessori in carica: Barzagli, Benelli, Brembilla, Calò, Casati, Corso, Dioli, Gasparini, Grancini, Matteucci, Mattioli, Mezzi, Ponti, Rotondi, Vimercati.

Partecipa alla riunione il Segretario generale, avv. Antonino Princiotta, con l'assistenza del Vice Segretario generale, dr.ssa Liana Bavaro.

ARGOMENTO N. 6 DELL'ORDINE DEL GIORNO – Approvazione Regolamento dei Circondari.

Dopodiché, chiusa la discussione, il Presidente del Consiglio sottopone ai voti del Consiglio il seguente provvedimento:

CONSIGLIO PROVINCIALE DI MILANO

ARGOMENTO N. 6 DELL'ORDINE DEL GIORNO

OGGETTO: Approvazione Regolamento dei Circondari

Premesso che l'articolo 21 del TUEL (267/2000) stabilisce, al comma 1, che *“la provincia, in relazione all'ampiezza e peculiarità del territorio, alle esigenze della popolazione ed alla funzionalità dei servizi, può disciplinare nello statuto la suddivisione del proprio territorio in circondari e sulla base di essi organizzare gli uffici, i servizi e la partecipazione dei cittadini”*;

Che, con delibera n. 46/2005 del 20 Ottobre 2005 il Consiglio Provinciale ha modificato l'art. 6 dello Statuto secondo due diverse direttrici

- procedendo ad una inversione dell'approccio tradizionale, ovvero non già delimitare in autonomia il territorio della Provincia, bensì valorizzare la partecipazione dei territori nella costruzione dei Circondari considerandoli, a tali fini, quali attori principali del processo di costituzione dei Circondari;
- caratterizzando il Circondario quale ambito ottimale per l'organizzazione decentrata di servizi, degli uffici o per l'esercizio delegato di funzioni di competenza provinciale, compatibilmente con la natura di questi e le concrete esigenze di gestione;

Che, come previsto dalla delibera citata, è necessario provvedere alla approvazione di un regolamento che disciplini la materia;

Considerato che a tali fini la Sottocommissione, a ciò istituita, in data 25 Ottobre 2005 ha elaborato una bozza di regolamento da sottoporre ai lavori della Commissione 1[^];

Che in data 10 Novembre 2005 tale bozza è stata trasmessa, per conoscenza e per gli opportuni approfondimenti, oltre che ai componenti della Commissione ed ai Consiglieri, al Presidente della Provincia, agli Assessori, al Direttore Generale ed al Segretario Generale;

IL CONSIGLIO PROVINCIALE DI MILANO

Vista la relazione del Consigliere Vittorio Pozzati, Presidente della 1[^] Commissione;

Visto lo Statuto, ed in particolare l'art. 6;

Richiamata la delibera n. 46 del 2005 approvata dal Consiglio Provinciale il 20 Ottobre 2005, Prot. 220017/05 Fasc. 453/05 ;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore del Settore Supporto al Consiglio in data **21.12.2005**, ai sensi dell'art. 49 comma 1) del T.U. approvato con D.lgs. 18/08/00 n.267;

Preso atto del parere favorevole della Competente Commissione Consiliare, espresso in data **21.12.2005**, alla trasmissione degli atti al Consiglio Provinciale;

DELIBERA

per i motivi e le causali esposte in narrativa:

- 1) di approvare il Regolamento sui Circondari, come da dispositivo allegato (All. A), che fa parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;

Il Relatore

Il Presidente della 1[^] Commissione Consiliare
(Vittorio Pozzati)

Provincia di Milano



Regolamento sui Circondari

Art. 1

I Circondari

1. In attuazione dello statuto della Provincia di Milano, i Comuni aventi caratteristiche tali da farne l'ambito ottimale per l'organizzazione decentrata di servizi e uffici e/o per l'esercizio delegato di funzioni di competenza provinciale, possono presentare istanza motivata per la istituzione di Circondari nell'ambito del territorio della Provincia di Milano, da inoltrare al presidente della Provincia e al Presidente del Consiglio Provinciale.
2. Nel quadro degli indirizzi provinciali unitari - compatibilmente con la natura dei servizi, degli uffici e delle funzioni interessate e le concrete esigenze di economia della gestione - i Circondari hanno lo scopo di:
 - a) valorizzare la partecipazione sul territorio circondariale, attraverso il riconoscimento dei poteri di iniziativa e di funzioni consultive;
 - b) organizzare i propri uffici nell'ottica del decentramento delle funzioni e della vicinanza delle istituzioni alle istanze dei cittadini;
 - c) avvalersi della realtà circondariale per deleghe di funzioni da svolgersi più efficacemente nelle aree di riferimento ove l'eventuale forma associativa di Comuni, sottesa al Circondario, lo consenta;
 - d) costituire uffici comuni che assolvano compiti di interesse sia della provincia che dei Comuni del Circondario.
3. Alla istituzione e al funzionamento dei Circondari la Provincia destina specifiche risorse umane e finanziarie, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma 3 dell'art 2.
4. La Provincia di Milano sostiene la trasformazione in Circondari delle forme associative di Comuni che insistano su un territorio contraddistinto dalle caratteristiche di cui all'art. 1, comma 1.

Art. 2

Istituzione

1. I Circondari sono istituiti a mezzo di provvedimento del Consiglio Provinciale e di contestuale specifica convenzione, assunti entrambi con delibera del Consiglio Provinciale a maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati alla Provincia, previa istanza dei Comuni nelle forme e nei modi specifici di consultazione previsti dai rispettivi Statuti.

2. La definizione della convenzione, di cui al 1 comma, è di competenza di una apposita conferenza di servizio composta:
 - a) da una rappresentanza dei Comuni istanti;
 - b) dall'Assessore provinciale appositamente delegato dal Presidente e dagli Assessori provinciali, per la trattazione di rispettiva competenza;
 - c) da una delegazione composta da tre Consiglieri provinciali, designati dall'Ufficio di Presidenza sentiti i Capi Gruppo e il Presidente della Commissione Affari Istituzionali.

Almeno uno dei componenti di tale delegazione è un Consigliere di opposizione.

3. La ripartizione degli oneri finanziari per il personale, per la gestione dei servizi o per l'esercizio delegato di funzioni, per l'allocazione degli uffici provinciali nelle diverse sedi, nonché per il funzionamento degli stessi sono determinati e previsti dalla convenzione, la quale disciplina i modi ed i termini della partecipazione dei Comuni istanti.

Art. 3

Scopo e funzioni

1. Il Circondario è l'ambito territoriale per lo svolgimento comune di attività e servizi di competenza comunale e per il coordinamento e la integrazione delle politiche di sviluppo e delle attività di pianificazione e di programmazione dei servizi e delle funzioni a livello provinciale. Per le funzioni o per le competenze dei servizi che Comuni e Provincia delegano o decentrano al circondario, questo è individuato quale livello unico di pianificazione, di programmazione e di svolgimento coordinato degli stessi.
2. Le materie di competenza dei Circondari, i corrispondenti servizi e uffici decentrati o funzioni delegate, sono individuate dalla convenzione di cui all'art. 2.
3. La Provincia promuove e sostiene con idonee iniziative ogni possibile decentramento di uffici dello Stato e della Regione presso i Circondari costituiti.

Art. 4

Organi

1. Sono organi del circondario:
 - a) L'Assemblea del Circondario
 - b) Il Presidente del Circondario

Art. 5

L'Assemblea del Circondario

1. L'Assemblea è costituita dai Sindaci dei Comuni del Circondario, dal Presidente del Circondario e da 3 Consiglieri Provinciali, eletti dal Consiglio Provinciale, di cui uno espresso dalla minoranza ai sensi degli artt. 65, comma 4 dello Statuto e 78, comma 5, del Regolamento per il funzionamento del Consiglio.
2. Le competenze dell'Assemblea sono definite negli Statuti dei singoli Circondari.
3. L'Assemblea ha, comunque, funzioni consultive, propositive e di coordinamento in ordine a questioni di interesse generale attinenti alla programmazione, allo sviluppo, al controllo e all'organizzazione della gestione dei servizi o delle funzioni circondariali.
4. Ai lavori dell'Assemblea possono partecipare, senza diritto di voto, il Presidente della Provincia, i Consiglieri provinciali eletti nei collegi comprendenti i comuni appartenenti al Circondario - qualora non designati ai sensi del 1 comma del presente articolo - e, per la trattazione di rispettiva competenza, gli Assessori provinciali.

Art. 6

Funzionamento dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Circondario o su richiesta di almeno tre componenti, mediante avvisi scritti da far pervenire almeno cinque giorni prima di quello stabilito per l'adunanza. Nei casi di urgenza deve pervenire almeno ventiquattro ore prima della data stabilita. Entro tali termini copia della convocazione deve essere inoltre comunicata al Presidente della Provincia, al Presidente del Consiglio Provinciale ed ai Consiglieri provinciali eletti nei collegi comprendenti i comuni appartenenti al Circondario.
2. Le sedute della Assemblea sono valide con la presenza di almeno metà più uno dei suoi componenti. Ulteriori forme organizzative e modalità di gestione dell'Assemblea verranno stabilite dagli Statuti dei singoli Circondari.

Art. 7

Il Presidente del Circondario

1. Il Presidente è eletto a maggioranza dei due terzi dei componenti dell'Assemblea tra i componenti del consiglio comunale di uno dei Comuni appartenenti al Circondario, nella prima seduta convocata e presieduta dal Presidente della Provincia.
2. Con le stesse modalità l'Assemblea elegge un Ufficio di Presidenza, composto da tre membri di cui uno è il Presidente del circondario che lo presiede, e da due vice Presidenti, dei quali uno con funzioni vicarie in caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente.
3. Il Presidente:
 - a) rappresenta il Circondario nei rapporti con gli organi istituzionali della Provincia e con gli altri Enti pubblici o privati;
 - b) promuove la partecipazione dei soggetti pubblici e privati alla definizione di piani, programmi e progetti a rilevanza circondariale
 - c) relaziona periodicamente l'Assemblea, almeno con cadenza semestrale, circa l'attività generale e gli obiettivi politico-amministrativi del Circondario;
4. Al Presidente del Circondario compete una indennità fissata in base ai principi di cui al Testo Unico degli Enti Locali.
5. Lo Statuto del Circondario può prevedere ulteriori compiti ed attribuzioni in capo al Presidente, coerenti con la funzione di rappresentanza esposta.

Art. 8

L'ufficio circondariale

1. Gli uffici circondariali costituiscono il livello organizzativo e di articolazione funzionale per la gestione dei servizi dei Comuni e della Provincia nel territorio di riferimento al fine di assicurarne direttamente in loco la fruizione.
2. Gli uffici circondariali erogano i servizi direttamente in loco. Per ottimizzare i costi ed assicurare le necessarie sinergie tese ad erogare servizi migliori ai cittadini, gli uffici circondariali decentrati andranno allocati preferibilmente presso le sedi degli uffici comunali ed andrà ricercata per l'erogazione diretta dei servizi ai cittadini anche la collaborazione dei Comuni.

Art. 9

Trasparenza e partecipazione

1. Gli organi e gli uffici del Circondario, a ulteriore specificazione e concretizzazione dei principi e delle norme di organizzazione fatte proprie dai singoli Comuni e dalla Provincia, dovranno adottare tutte le misure necessarie per assicurare la trasparenza degli assetti organizzativi, delle procedure, dell'attività, dei risultati dell'amministrazione circondariale medesima nonché adeguate iniziative per promuovere la più ampia partecipazione dei cittadini singoli e associati, in ogni caso tenendo conto dell'esigenza di salvaguardare l'efficienza e l'efficacia dell'attività dell'amministrazione.

Art. 10

Norme transitorie e finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa rinvio e riferimento, in quanto applicabili, alle vigenti norme statutarie e regolamentari della provincia di Milano. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Il Presidente del Consiglio dà inizio alla votazione con sistema elettronico.

Durante la votazione è temporaneamente assente il Segretario generale; svolge le sue funzioni il Vice Segretario generale.

Assenti al momento della votazione il Presidente della Provincia Penati e i Consiglieri Cavicchioli, Colli, Elli, Gaiardelli, Gavazzi, Grimoldi, Guerra, Maestri, Malinverno, Musciacchio, Nobili e Pioli.

E così risultano presenti 33 Consiglieri.

Sono altresì presenti gli Assessori: Barzagli, Benelli, Brembilla, Casati, Matteucci, Mattioli, Mezzi.


Terminate le operazioni di voto, dichiara approvata la deliberazione con trentatré voti a favore.

Il Presidente del Consiglio dà atto del risultato della votazione.

Estratto del verbale provvisorio dell'adunanza consiliare in data 26 gennaio 2006.

Milano, 01 febbraio 2006

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
(Vincenzo ORTOLINA)



IL VICE SEGRETARIO GENERALE
(Liana BAVARO)

